

Municipalità 3 Stella S. Carlo all'Arena

Proposta di	deliberazione	n. 4 del 7.0)3.2024
Categoria	classe	fascicolo	

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO MUNICIPALE DELIBERAZIONE N. 2 del 25.03.2024

OGGETTO: Patti di collaborazione per la cura e la rigenerazione delle aree verdi denominati "Giardini della Principessa Jolanda" e "Tondo di Capodimonte" rientranti nel territorio della Municipalità 3, ai sensi degli indirizzi operativi approvati con deliberazione di Giunta municipale n. 2 del 16/05/2023.

Il giorno 25 del mese di Marzo 2024, alle ore 10.52, nella Sala delle sue adunanze in Napoli alla Via Lieti n. 97, convocato nei modi di legge, si è riunito, in prima convocazione, il Consiglio della Municipalità.

Si dà atto che alla votazione del presente provvedimento risultano presenti i seguenti n. 21 Consiglieri municipali, oltre al Presidente:

	T		
PRESIDENTE	GRECO	FABIO	p

AIELLO	GIUSEPPE	a	KESLER	TERESA	р
ALUZZI	REGINA	р	LABONIA	FRANCESCO	р
BOCCHETTI	SABATINO	р	LEONE	CARLO	р
CALDO	MARIO	a	MARESCA	ROBERTO	р
CAPUANO	MARIO	p	MARINO	SALVATORE	р
CHIANESE	ANNA	a	NACARLO	FABIO	a
DE DOMENICO	LUIGI	a	PACIFICO	RAFFAELE	р
DE LORENZO	GIULIANA	р	PETAGNA	GABRIELE	р
DE SIMONE	ALESSANDRO	р	POLVERINO	LUCIANO	р
DI GUIDA	SERGIO	р	RAPONE	VINCENZO	p
DI LIDDO	LUCA	р	RESTAINO	CARLO	р
FUSCO	STEFANO	a	SANTANGELO	VINCENZO	р
GIOVINETTI	GIUSEPPE	р	SANTORO	MAURO	р
GUAZZO	FRANCESCO	a	TERRIBILE	CIRO	a
GUIDA	CIRO	p	VESPA	VALERIA	a

Nota bene: per gli assenti viene riportata, al fianco del nominativo, la lettera "A"; Per i presenti viene riportata, al fianco del nominativo, la lettera "P".

Assume la Presidenza: il Presidente Fabio Greco,

Assiste in qualità di Segretario: il Direttore della Municipalità dr.ssa Caterina Iorio;

Il Presidente nomina scrutatori: Marino Salvatore, Rapone Vincenzo e Santangelo Vincenzo.

Il Presidente constatata la legalità della riunione, invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto

Il Consiglio Municipale

su proposta del Presidente della Municipalità, Fabio Greco

Premesso

- che, ai sensi dell'art 2 della Costituzione, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;
- che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della stessa Costituzione è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione dì tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
- che l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che, l'articolo 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato col citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, stabilisce che gli Enti locali, stante l'autonomia organizzativa degli enti medesimi, sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- che la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", all'art. 11 prevede, per la Pubblica Amministrazione, la possibilità di conclusione di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento senza pregiudizio dei diritti dei terzi e, in ogni caso, nel perseguimento del pubblico interesse;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 22.09.2011 è stato introdotto nello Statuto del Comune di Napoli all'art. 3, comma 2, la categoria di Bene Comune e, precisamente, nel detto articolo si afferma che «Il Comune di Napoli, anche al fine di tutelare le generazioni future, riconosce i beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e ne garantisce il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali»;
- che il Regolamento delle Municipalità del Comune di Napoli, in particolare l'art. 1 comma 2, stabilisce che «Le Municipalità sono soggetti titolari di ampie ed accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale e realizzano un'effettiva e democratica partecipazione popolare alla gestione amministrativa della Città da parte della comunità locale»;

Considerato che, sulla tematica dei beni comuni e degli spazi pubblici urbani, il Comune di Napoli ha adottato vari provvedimenti, tra cui:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 de1 18.1.2013, avente a oggetto: «Approvazione dei principi per il governo e la gestione dei beni comuni della Città di Napoli»;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 521 dell'11.7.2013, avente ad oggetto: «Fare propria la "Carta dello Spazio Pubblico", approvata al termine dei lavori della Il Biennale dello Spazio Pubblico tenutasi a Roma dal 16 al 18 maggio 2023 -in linea con quanto espresso dalla Convenzione Europea del Paesaggio- quale contributo ad un processo di valorizzazione dello Spazio pubblico urbano»;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 9.3.2015, avente a oggetto: «Indirizzi per l'individuazione e la gestione di beni del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli, inutilizzati o parzialmente utilizzati, percepiti dalla comunità come "beni comuni" e suscettibili di fruizione collettiva»;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 458 del 10.8.2017, avente a oggetto: «1. Individuazione e approvazione delle linee di azione per la valorizzazione a fini sociali dei beni di proprietà comunale. 2. Approvazione degli

indirizzi per l'uso temporaneo di spazi aperti e di immobili di proprietà comunale. 3. Individuazione dei soggetti organizzativi, delle competenze e delle procedure per la costruzione, la definizione e l'attuazione di progetti pilota»;

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26.7.2022, avente ad oggetto: "Approvazione dei criteri e indirizzi e dello schema tipo di convenzione per la disciplina degli "usi temporanei" per gli spazi pubblici e gli immobili di proprietà pubblica ai sensi dell'art. 23-quater del Dpr 380/2001 smi»;

Ritenuto

- che la rigenerazione dei beni comuni urbani necessita di un processo di innovazione incentrato sul principio della sussidiarietà e sullo strumento della partecipazione attiva dei cittadini singoli e organizzati alla valorizzazione dei beni stessi ed alla loro condivisione e fruizione quale strumento di perseguimento del pubblico interesse;
- che, ai fini di cui sopra, la Giunta della Municipalità 3 ha approvato la Deliberazione n. 2 del 16.05.2023, con la quale sono stati adottati gli indirizzi operativi finalizzati alla collaborazione, mediante specifici Patti tra cittadini attivi -anche in forma associata e/o costituiti in consorzi, cooperative o altra forma- e la Municipalità 3 aventi ad oggetto la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani presenti nel territorio municipale;

Atteso

- che la stipulazione dei Patti di collaborazione è finalizzata a migliorare la fruizione collettiva del bene comune, tra cui rientrano le aree verdi, contribuendo al miglioramento della loro cura e, dunque, della vivibilità e fruibilità, promuovendone il valore di aree visitabili, sicure, libere e accoglienti. Inoltre, consente un migliore monitoraggio dei luoghi, raccogliendo e restituendo all'Amministrazione dati utili al miglioramento delle iniziative di verde urbano;
- che il patto di collaborazione, quale strumento di attuazione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni, si estrinseca in un accordo attraverso il quale uno o più cittadini attivi e un soggetto pubblico definiscono i termini della collaborazione per la cura dei beni comuni materiali ed immateriali. In particolare, il Patto di collaborazione coinvolge Organismi no profit quali associazioni del territorio, gruppi informali, comitati di quartiere e soggetti, anche singoli, uniti nell'interesse di promuovere la cura di un bene comune specifico. Il Patto individua, altresì, il bene comune, gli obiettivi, l'interesse generale da tutelare, le capacità, le competenze, la durata e le relative responsabilità;

Ravvisato

- che nel territorio della Municipalità 3 del Comune di Napoli esistono diversi giardini pubblici, qualificabili come beni comuni urbani, funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, il cui mancato utilizzo può creare gravi danni a carico della collettività e dell'ambiente;
- che è un dovere delle istituzioni scongiurare questa eventualità con l'adozione di forme di gestione condivisa tra cittadini attivi e la Municipalità e l'avvio di iniziative che possano offrire alla comunità opportunità concrete di valorizzazione di tali beni;
- che è intenzione dell'Amministrazione Municipale, pertanto, rendere fruibili tutti gli spazi verdi e i parchi ricadenti nel territorio di propria competenza, nell'interesse generale dell'esercizio dei diritti fondamentali della persona e dell'interesse delle generazioni future, avvalendosi della collaborazione di cittadini attivi, anche in forma associata, attraverso la sottoscrizione di Patti di Collaborazione (di seguito Patto) come previsto dalla citata Delibera di Giunta Municipale n. 2 del 16.05.2023 che ha approvato gli Indirizzi Operativi per la collaborazione tra i cittadini e la Municipalità 3 per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di beni comuni urbani (di seguito Indirizzi Operativi);

Considerato altresì

- che tra le dette aree verdi a rischio di abbandono, di competenza della Municipalità 3, vi rientrano i "Giardini della Principessa Jolanda" che, insieme al cd. "Tondo di Capodimonte" occupano un'area di circa 20.000 mq;
- che questi giardini storici, con la presenza dello scalone monumentale, rivestono un ruolo strategico nella connessione tra monumenti di rilevanza nazionale, quali il Bosco di Capodimonte e le Catacombe di San Gennaro, con il centro cittadino;
- che, attraverso lo strumento dei patti di collaborazione di cui alla Delibera sopra citata, si intende dar vita ad un percorso virtuoso, innovativo e sperimentale di collaborazione tra i cittadini e la Municipalità 3 per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani presenti sul territorio municipale, sulla scorta di analoghe esperienze avviate con successo in centinaia di Enti Locali italiani e in linea con quanto sancito dall'art. 3 comma 2 dello Statuto del Comune di Napoli, dall'art. 1 comma 2 del Regolamento delle Municipalità e dalle Delibere di Giunta Comunale n. 521 dell'11.07.2013 e n. 17 del 18.01.2013;

Ritenuto

- che occorre procedere alla stipula di patti di collaborazione tra la Municipalità 3 ed uno o più soggetti attivi, previa pubblicazione di un Avviso per la ricezione delle Manifestazioni di Interesse da parte di soggetti singoli e/o associati interessati, aventi ad oggetto la cura e la rigenerazione delle aree verdi denominati "Giardini della Principessa Jolanda" e "Tondo di Capodimonte" rientranti nel territorio Municipale, ai sensi degli indirizzi operativi approvati con deliberazione di Giunta municipale n. 2 del 16/05/2023;
- che in nessun caso il Patto di collaborazione va inteso come affidamento ad uso esclusivo dell'area suddetta, né detta area verde è da intendersi concessa in uso esclusivo al soggetto che sottoscriverà il Patto, dovendo la stessa restare libera e fruibile ai cittadini senza limite alcuno.

A tal fine, si definisce quanto segue:

1. PRINCIPI GENERALI.

È interesse della Municipalità l'utilizzo del Patto di collaborazione in quanto strumento che consente l'attuazione dei seguenti principi: sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, nonché dei principi di pubblicità e trasparenza.

La finalità di interesse generale, che con detto strumento si intende perseguire, è di coinvolgere i cittadini all'esercizio dei diritti fondamentali della persona e all'interesse delle generazioni future.

2. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA.

Il Patto che la Municipalità 3 andrà a stipulare con l'Associazione o le Associazioni proponente/i avrà l'obiettivo principale di definire l'oggetto, i tempi e le modalità di collaborazione tra le stesse finalizzato alla gestione condivisa delle aree verdi denominati "Giardini della Principessa Jolanda" e "Tondo di Capodimonte", come descritto nell'art. 13 degli Indirizzi Operativi.

Le azioni di cura condivisa hanno come obiettivo la rigenerazione materiale ed immateriale degli spazi che, attraverso le attività di cura e pulizia (come meglio descritte nel punto 3) consentiranno di garantire e migliorarne la fruizione collettiva, contribuendo ad accrescerne la vivibilità e fruibilità, promuovendone il valore di aree visitabili, sicure, libere e accoglienti.

La Municipalità, nell'ottica di tale obiettivo, potrà decidere di stipulare più di un Patto di collaborazione con altrettante Associazioni che si impegnino a garantire le attività richieste.

La partecipazione ai patti di collaborazione non dà luogo, in alcun modo, ad un affidamento né ad una concessa ad uso esclusivo dell'area. Inoltre non comporta la costituzione di un rapporto di

lavoro con il Comune di Napoli o con la Municipalità 3, né dà vita ad un rapporto di committenza da parte dell'Ente ai soggetti realizzatori.

3. OGGETTO DEL PATTO.

Le attività e gli interventi oggetto del Patto, che i soggetti attivi si impegnano ad assicurare, sono di seguito descritti:

- a) opere di arredo urbano quale piantumazione fiori nelle aiuole della scalinata monumentale;
- b) tosatura degli spazi verdi (cd. verde orizzontale) nel numero di almeno 6 (sei) interventi l'anno (uno al mese) e potatura delle siepi;
- c) pulizia di tutta l'area verde nonché dei viali, della scalinata monumentale, dello spazio antistante le grotte, dell'emiciclo e dell'anfiteatro posto nella zona alta. Essa comprende lo svuotamento dei cestini portarifiuti e la rimozione e raccolta della vegetazione infestante. Tale attività sarà svolta con frequenza settimanale.

Considerato che l'area, vista la sua estensione di circa 20.000 mq, richiede interventi di tosatura dell'erba, in via ordinaria, nel numero di almeno 18 (diciotto) l'anno, per assicurare la manutenzione minima necessaria alla fruizione della stessa, la Municipalità di concerto con l'Associazione o le Associazioni proponente/i potranno prevedere, nel costituendo patto di collaborazione, un numero maggiore delle sei tosature fino ad assicurare i 18 interventi l'anno. Il tutto sarà concordato, come detto, in fase di co-progettazione con il/i soggetto/i proponente/i ed inserito nel Patto.

L'Associazione o le Associazioni proponente/i avranno la possibilità, come previsto dall'art.8 degli Indirizzi Operativi, di organizzare progetti e mostre d'arte, iniziative di carattere sociale, culturale e di sensibilizzazione sui temi ambientali (come la raccolta differenziata dei rifiuti etc.) senza scopo di lucro, libere e gratuite, rivolte alla cittadinanza.

Le suddette attività, che saranno concordate con la Municipalità e previa autorizzazione della stessa, saranno senza scopo di lucro, gratuite, aperte a tutti e non ostacoleranno, in alcun modo, l'accesso ai Giardini ed all'intera Area a chi ne vuole usufruire liberamente.

Sarà, inoltre, consentito all'Associazione o le Associazioni stipulande il Patto di poter realizzare, ai sensi dell'art. 20 degli Indirizzi Operativi, delle iniziative di autofinanziamento nelle aree oggetto del Patto, nel numero di massimo 6 (sei) l'anno. Dette iniziative, volte a reperire fondi per le azioni di cura, rigenerazione e gestione condivisa dell'area, saranno consentite a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro utilizzo.

4. FASE DI CO-PROGETTAZIONE

Le azioni di cura e pulizia oggetto del Patto verranno inserite in un cronoprogramma di interventi che l'Associazione o le Associazioni proponente/i avranno l'onere di redigere in fase di coprogrammazione con la Municipalità. La fase di co-programmazione potrà essere riaperta, anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In caso di stipulazione di più di un Patto di collaborazione con altrettante Associazioni, potranno essere attivati tavoli di co-programmazione con i rappresentanti di tutte le Associazioni partecipanti onde definire di comune accordo i calendari delle attività di ciascuna.

I progetti e le iniziative di carattere sociale, culturale e di sensibilizzazione e, più in generale, le azioni di valorizzazione materiale ed immateriale dell'area organizzate con lo scopo di promuoverne la fruibilità ed il valore culturale, scongiurando il rischio di abbandono e degrado, nonché le iniziative volte all'autofinanziamento, saranno oggetto di un tavolo tecnico di co-

progettazione che la Municipalità attiverà con i rappresentanti delle Associazioni interessate dagli eventi.

Allo stesso modo, al suddetto tavolo tecnico spetterà la regia di tutte le altre eventuali iniziative e manifestazioni che soggetti diversi dai firmatari del Patto (o dei Patti) proporrano di organizzare nell'area verde dei Giardini della Principessa Jolanda e del Tondo di Capodimonte. Dovrà trattarsi, anche in questo caso, di iniziative che tendono alla valorizzazione materiale ed immateriale dell'area.

Nella valutazione delle proposte, il tavolo tecnico dovrà tenere conto delle azioni di cura e delle attività già calendarizzate e potrà invitare a partecipare ai lavori, a meri fini conoscitivi, anche l'associazione/le associazioni firmatarie del Patto.

Il tavolo tecnico di co-progettazione (cd. cabina di regia) sarà costituito dal Presidente della Municipalità 3 (che ne avrà potere di impulso), da un Assessore della Municipalità, da un rappresentante dell'U.O. Tecnica della Municipalità 3 e, su invito del Presidente, dal legale rappresentante dell'associazione/i firmataria/e.

5. MODALITA' DI COLLABORAZIONE.

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione.

In particolare, le parti si impegnano a svolgere le attività indicate nel Patto nel rispetto dei principi generali di cui al punto 1) e di quelli indicati nell'art 3 degli Indirizzi Operativi;

La proponente si impegna a:

- non limitare, in alcun modo, la fruibilità collettiva dell'area che comunque rimane destinata al pubblico;
- non ostacolare gli interventi inerenti la sistemazione del verde e manutenzione di impianti e servizi a cura dell'Amministrazione, di aziende comunali o di altri enti interessati a lavori di carattere pubblico;
- conferire i rifiuti e i materiali di risulta negli appositi cassonetti. La presenza di materiali definibili come rifiuti ingombranti dovrà essere oggetto di segnalazione ad ASIA

La Municipalità si impegna a valutare la necessità di interventi straordinari di manutenzione e cura del verde (potatura degli alberi, la fornitura e messa a dimora di materiale e di arredi) eventualmente segnalata della/e proponente/i, nonché gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza, nei limiti delle risorse disponibili, dandone idonea e tempestiva comunicazione all'associazione/i se i detti interventi andranno a ricadere nelle giornate in cui è programmata una o più attività oggetto del Patto.

6. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA.

La Proponente si impegna a fornire alla Municipalità, alla scadenza del Patto, una relazione illustrativa riepilogativa delle attività svolte. La Municipalità si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività attraverso un monitoraggio in corso d'opera, tramite sopralluoghi.

7. REQUISITI PER PARTECIPARE

L'Associazione proponente dovrà dimostrare di possedere i requisiti generali di partecipazione alle gare di appalto e/o l'assenza di cause di esclusione ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e, comunque, di non essere stata dichiarata incapace di contrarre con la Pubblica Amministrazione, come da modelli che saranno all'uopo predisposti dalla Municipalità, nonché di avvalersi di personale specializzato nella cura del verde o, comunque, in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento di quelle attività oggetto del Patto che richiederanno competenze specifiche.

Le medesime dichiarazioni e requisiti dovranno essere posseduti anche dalle ditte cui, eventualmente, l'Associazione proponente si affiderà per le attività suddette.

Come previsto dall'art.5 degli indirizzi Operativi, l'Associazione proponente (e/o la ditta di cui si avvalerà) dovrà, altresì, dotarsi di idonea copertura assicurativa che sollevi il Comune di Napoli e la Municipalità 3 dalla responsabilità per infortuni, malattia e per la responsabilità civile per danni arrecati a cose e persone durante lo svolgimento delle attività di cui al Patto e di tutte le iniziative organizzate nell'area verde.

8. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA.

La durata del Patto di collaborazione è di un anno, in via sperimentale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Patto medesimo. E' onere della associazione firmataria dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o delle iniziative, e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione. La Municipalità, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del Patto di collaborazione.

In caso di mancata osservanza dei compiti da parte dei sottoscrittori può essere prevista l'interruzione della collaborazione e l'impossibilità di sottoscrivere futuri Patti di collaborazione.

9. RESPONSABILITA'

La proponente, nella figura del legale rappresentante, si impegna a sottoscrivere per accettazione, ed a rispettare, le indicazioni fornite dalla Municipalità circa le modalità operative cui attenersi al fine di operare in condizioni di sicurezza. Il legale rappresentante assume, altresì, l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività del Patto, i contenuti del Patto di collaborazione stesso e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi dell'art. 26 degli Indirizzi Operativi, qualora insorgano controversie tra le parti del Patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi, può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti a un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'Amministrazione e uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi. Entro 30 giorni dall'istanza, il Comitato sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del Patto devono essere interpretate e applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa dei beni comuni urbani.

Ritenuto che le proposte di patto di collaborazione per la cura, la gestione condivisa delle aree verdi urbane si configurano come attività non sostitutive, ma integrative dell'azione comunale di cura e sono di grande interesse per l'Amministrazione, sia per il loro valore educativo, sia per l'attitudine a valorizzare le aree verdi come aree non più residuali, ma parte integrante del tessuto urbano;

Atteso che l'adozione dello strumento del Patto di Collaborazione è un'iniziativa che il Vice Sindaco e l'Assessorato alla Salute e al Verde del Comune di Napoli hanno incoraggiato, rispettivamente, con nota PG/2023/405991 del 15.05.2023 e con nota PG/2024/185267 del 27.02.2024;

Visti:

- Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato col citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- La Legge 241/1990 sul Procedimento Amministrativo;
- L'articolo 3 dello Statuto del Comune di Napoli;
- Le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 17 de1 18.1.2013, n. 521 dell'11.7.2013 e n. 446 del 01.06.2016;
- Le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 7 del 9.3.2015 e n. 30 del 26.7.2022;
- La Deliberazione di G.M. n.2 del 16/05/2023;
- Gli indirizzi Operativi approvati con la predetta deliberazione n.2/2023;
- Il Regolamento delle Municipalità del Comune di Napoli;
- Le note PG/2023/405991 del 15.05.2023 e PG/2024/185267 del 27.02.2024;
- Il parere favorevole espresso dalla IV commissione consiliare permanente nella seduta del 21.03.2024.

Con il voto favorevole di n. 21, compreso il Presidente, e con l'astensione del Consigliere Rapone Vincenzo

DELIBERA

- 1. Promuovere la stipulazione del Patto di collaborazione tra cittadini attivi e la Municipalità 3 per la cura e la rigenerazione delle aree verdi denominati "Giardini della Principessa Jolanda" e "Tondo di Capodimonte" rientranti nel territorio municipale, ai sensi degli indirizzi operativi approvati con deliberazione di Giunta municipale n. 2 del 16/05/2023;
- 2. Approvare, in particolare, le disposizioni di cui ai punti da 1 a 10 della presente Delibera che formeranno parte integrante e sostanziale dello stipulando Patto di collaborazione;
- 3. Demandare alla Direzione della Municipalità 3 l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari alla stipula del Patto, ivi compreso la pubblicazione di un Avviso per manifestazione di interesse sulla pagina web della Municipalità per la ricezione delle proposte;
- 4. Demandare, altresì, al Direttore la nomina di una commissione che avrà il compito di esaminare la validità delle proposte che perverranno a seguito della pubblicazione dell'avviso, unitamente alla documentazione che sarà richiesta nell'avviso stesso;
- 5. Dare comunicazione della presente Deliberazione all'U.O. Tecnica della Municipalità 3 per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario dr.ssa daterina Iorio

Con separata votazione, con il voto favorevole di n. 21, compreso il Presidente, e con l'astensione del Consigliere Rapone Vincenzo, il Consiglio municipale ha dichiarato la presente deliberazione

immediatamente eseguibile per l'urgenza, ai sensi dell'art.48 del Regolamento delle Municipalità.

M Directore qr.ssa Gaterina Iorio

Fabio/Greco

Il/Presidente

8

Deliberazione di Consiglio. Municipale. n. 2 del 25.03.202	24 composta da n.10 pagine progressivamente numerate,
nonché da allegati come descritti nell'atto.	
ATTESTATO DI	PUBBLICAZIONE
 Si attesta che la presente deliberazione è stata publi vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 48, con La stessa, in pari data, è stata comunicata in el comma 5 del Regolamento delle Municipalità). 	mma 1, del Regolamento delle Municipalità);
	Il Funzionario Responsabile
••••••	
ESECU	TIVITA'
La presente deliberazione :	
Con separata votazione è stata dichiarata dell'art.48, comma 1, del Regolamento delle	immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sens: Municipalità;
☐ è divenuta esecutiva il giorno	ai sensi dell'art.48, comma 1, del Regolamento giorni dalla pubblicazione.
Addì	IL DIRETTORE DELLA MUNICIPALITA' 3
	Attestazione di conformità (da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE	La presente copia, composta da n pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Consiglio municipale n
••••••	del
	divenuta esecutiva in data;
	Il Funzionario responsabile





Municipalità 3 Stella S. Carlo all'Arena

Proposta di deliberazione di Consiglio municipale n. 4 del 7.03.2024

OGGETTO: Patti di collaborazione per la cura e la rigenerazione delle aree verdi denominati "Giardini della Principessa Jolanda" e "Tondo di Capodimonte" rientranti nel territorio della Municipalità 3, ai sensi degli indirizzi operativi approvati con deliberazione di Giunta municipale n. 2 del 16/05/2023.

Il Direttore della Municipalità esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Napoli, li <u>0,5/03/2024</u>